



# **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32/18 del 28/3/2018  
e modificato con deliberazioni n. 43/18 del 23/4/2018 e n. 94/18 del 3/7/2018*

## **INDICE**

### **PREMESSA**

#### **PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI**

**Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 2 - SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI**

**Articolo 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Articolo 4 - NOTIFICHE E CORRISPONDENZA**

**Articolo 5 - COMPUTO DEI TERMINI**

**Articolo 6 - DELIBERAZIONE A CONTRARRE**

**Articolo 7 - PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI**

**Articolo 8 - INADEMPIMENTI**

#### **PARTE SECONDA**

**AFFIDAMENTO DI CONTRATTI INFERIORI ALL'IMPORTO DI 40.000,00 EURO**

**Articolo 9 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

**Articolo 10 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI**

**Articolo 11 - CONTRATTO, PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI**

#### **PARTE TERZA**

**AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

**Articolo 12 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

**Articolo 13 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**Articolo 14 - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

**Articolo 15 - GARANZIE**

**Articolo 16 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO**

**Articolo 17 - AGGIUDICAZIONE CON CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO**

**Articolo 18 - AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

**Articolo 19 - AFFIDAMENTO PROVVISORIO E STIPULA DEL CONTRATTO**

**Articolo 20 - FORMA DEL CONTRATTO, PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI**

**Articolo 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

#### **PARTE QUARTA**

**L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO**

**Articolo 22 - LAVORI SOTTO SOGLIA**

#### **PARTE QUINTA**

**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA**

**Articolo 23 - ACQUISITI MEPA**

**Articolo 24 - SOGGETTO AGGIUDICATORE, PUNTO ORDINANTE, PUNTO ISTRUTTORE**

**Articolo 25 - REGISTRAZIONE AL SISTEMA**

**Articolo 26 - PROCEDURE DI ACQUISTO**

PARTE SESTA

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

Articolo 27 - PRINCIPI COMUNI PER GLI INCARICHI DI CONSULENZA

Articolo 28 - INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA NON LEGALE

Articolo 29 - INCARICHI DI RECUPERO CREDITI

Articolo 30 - ALTRI INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE

PARTE SETTIMA

PROCEDURE NEL CASO DI FORNITURE E SERVIZI RITENUTI INFUNGIBILI

Articolo 31 - FORNITURE E SERVIZI INFUNGIBILI

Articolo 32 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI INFUNGIBILI

Articolo 33 - ULTERIORI CASI DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA

PARTE OTTAVA

SPESE MINUTE

Articolo 34 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SPESE MINUTE

PARTE NONA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35 - NORME DI RINVIO

Articolo 36 - ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 37 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

## PREMESSA

AMGAS s.r.l. (di seguito anche "Azienda" o AMGAS) è una società totalmente partecipata da AMGAS S.p.A. di Bari, che ne detiene la totalità delle quote. L'oggetto sociale è costituito dalle attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica ai clienti finali.

AMGAS agisce in un mercato pienamente concorrenziale, subisce il rischio dell'attività svolta ed è gestita secondo criteri di rendimento; in quanto tale, AMGAS può essere qualificata come "impresa pubblica" che svolge una delle attività dei cosiddetti "settori speciali".

In tale veste per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie "comunitarie" (come definite dall'art. 35 (1) del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito anche "Codice dei Contratti") AMGAS srl non è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ciò premesso, anche in considerazione del regolamento sui controlli interni del Comune di Bari approvato il 03/04/2014 con Delibera di Giunta n.181/2014 e delle Direttive impartite dallo stesso Comune di Bari, si attiene - in regime di autovincolo - al presente Regolamento per tutte le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie "comunitarie" come definite dall'art. 35 (1) del Codice dei Contratti.

Il Regolamento è conforme ai principi generali previsti all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 (2), ed al medesimo Codice si richiama, compatibilmente alla specificità delle attività svolte, con l'intento di garantire l'efficienza e l'economicità della propria azione amministrativa.

## PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

### Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo sotto le soglie comunitarie, come determinate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
2. Nel rispetto del diritto comunitario e statale, il Regolamento si rifà, per quanto compatibili, alle disposizioni del Codice dei Contratti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si fa riferimento all'articolo 3 del Codice dei Contratti.
4. Per i contratti definiti misti, aventi per oggetto lavori e forniture, lavori e servizi, lavori, servizi e forniture, servizi e forniture, si applica la disciplina prevista dall'articolo 28 del Codice dei Contratti.
5. Il ricorso alle procedure sotto soglia è adottato in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, determinati secondo le disposizioni di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate, si utilizzano le procedure ordinarie come disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
6. Il ricorso alle procedure sotto soglia di cui al precedente comma 5 deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

**Articolo 2**  
**SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODO DI CALCOLO DEL**  
**VALORE STIMATO DEGLI APPALTI**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si fa riferimento alle soglie determinate secondo quanto disciplinato all'art. 35 (1) del Codice degli appalti.
2. Il calcolo del valore stimato degli appalti di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP). Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
3. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per l'I.V.A. e di eventuali oneri previdenziali. I costi relativi alla sicurezza, individuati secondo il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
4. Per gli acquisti non programmabili, i limiti di cui al precedente punto 1 devono essere riferiti all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell'anno solare.
5. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dal Codice dei Contratti.
6. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tranne nel caso in cui **ragioni oggettive lo giustifichino**.

**Articolo 3**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ogni acquisizione sotto soglia AMGAS opera attraverso il RUP, **unico** per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
2. Il Direttore Generale di AMGAS sri, nella qualità di soggetto apicale responsabile dell'individuazione del RUP di ciascuna procedura, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente, in possesso di adeguati requisiti, la responsabilità di ciascuna istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché all'istruzione del provvedimento finale da sottoporre, per proprio tramite, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.
3. Il RUP provvede altresì a proporre ed istruire gli atti di programmazione relativi alle gare, controlla i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi, cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, informa per tramite del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sull'andamento degli interventi (a qualsiasi stadio) e ne segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi.
4. Entro il mese di novembre di ciascun anno solare il Direttore Generale redige il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, per la conseguente adozione in coerenza con la previsione di bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 5.000 euro. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul sito di AMGAS srl entro il successivo mese di dicembre.
5. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e

competenze altamente specialistiche, Il Direttore Generale può proporre al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico il conferimento ad altro dipendente, anche diverso dal RUP, apposito incarico di direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare già nella delibera a contrarre di cui al successivo art. 6. Per forniture e servizi, il Responsabile del Procedimento può svolgere anche la funzione di direttore dell'esecuzione. Per i lavori, in caso di assenza di dipendenti in possesso delle sufficienti competenze, l'incarico di direttore dei lavori è attribuito con le procedure previste per l'affidamento consulenze degli incarichi disciplinate nella Parte Sesta del presente Regolamento.

6. Per tutti gli atti amministrativi è istituita una struttura stabile a supporto dei RUP.

#### **Articolo 4 NOTIFICHE E CORRISPONDENZA**

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni di AMGAS, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

#### **Articolo 5 COMPUTO DEI TERMINI**

1. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

#### **Articolo 6 DELIBERAZIONE A CONTRARRE**

1. AMGAS manifesta la propria volontà di stipulare un contratto sotto soglia esclusivamente attraverso apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, su istruttoria del RUP designato, secondo le modalità previste ai successivi articoli.

#### **Articolo 7 PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI**

1. I pagamenti relativi agli affidamenti sotto soglia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.
2. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Procedimento, sentito l'eventuale direttore dell'esecuzione o il direttore dei lavori, mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.
3. In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del contratto, AMGAS srl trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel caso di appalto di lavori, la cassa edile.

4. Ad esclusione degli affidamenti di cui alla Parte Seconda del presente Regolamento, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa attestazione del RUP di avvenuta verifica positiva del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Articolo 8 INADEMPIMENTI**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento il RUP, dopo formale diffida o messa in mora mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per tramite del Direttore Generale può proporre al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la risoluzione del contratto in danno.

#### **PARTE SECONDA AFFIDAMENTO DI CONTRATTI INFERIORI ALL'IMPORTO DI 40.000,00 EURO**

#### **Articolo 9 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a **40.000 euro**, si procede - in analogia a quanto disciplinato al comma 2 lettera a) dell'art. 36 (3) del Codice dei Contratti - ad affidamento diretto, acquisendo informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari o mediante consultazione di due o più operatori economici.
2. Qualora la scelta dell'operatore avvenga mediante richieste di preventivi, queste devono riportare:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
  - b) le garanzie eventualmente richieste all'affidatario del contratto;
  - c) il termine di presentazione delle offerte;
  - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - j) l'indicazione dei termini di pagamento;
  - k) l'eventuale clausola sociale;
  - l) i requisiti soggettivi eventualmente richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. Agli operatori interpellati non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura.
4. La richiesta di preventivo, unitamente al modello per la presentazione dell'offerte, laddove predisposto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

è inoltrata a cura del RUP via posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli operatori individuati. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo fax o a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno ferialo successivo.

5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella richiesta di preventivo, deve essere predisposto a cura del RUP un capitolato d'onere, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.
6. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste da AMGAS, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.
7. I contratti inerenti l'acquisto di lavori, beni e servizi di cui al precedente punto 1. sono aggiudicati mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso; in tal caso si applicano i commi 1. e 2. del successivo art. 17. In alternativa, per motivata scelta dell'Azienda, può essere applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso nella richiesta di preventivo andranno indicati gli elementi ed i criteri di valutazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, con motivazione espressa in maniera sintetica.
9. Nel caso di cui al precedente comma 8., ai fini del rispetto del principio di rotazione, l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale; il R.U.P. motiverà tale proposta attestando:
  - la riscontrata effettiva assenza di alternative;
  - ovvero il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

#### **Articolo 10 REQUISITI GENERALI E SPECIALI**

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 (4) del Codice dei Contratti nonché dei requisiti minimi di:
  - a) idoneità professionale; in proposito, sarà richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) capacità economica e finanziaria: al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

2. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. AMGAS può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

#### Articolo 11

#### DELIBERA A CONTRARRE, CONTRATTO, PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Espletata la fase di individuazione dell'operatore a cui affidare l'appalto, la procedura di affidamento si perfeziona con la determina a contrarre del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza la delibera a contrarre contiene almeno:
  - a. l'oggetto del contratto;
  - b. le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
  - c. l'importo dell'affidamento, al netto dell'IVA;
  - d. la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, anche ricorrendo alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
  - e. i tempi di esecuzione dell'appalto;
  - f. una sintetica indicazione delle motivazioni della scelta del contraente, i criteri utilizzati per la selezione dell'appaltatore, il rispetto del principio di rotazione;
  - g. le modalità di stipula del contratto.
  - h. le clausole contrattuali ritenute essenziali;
  - i. la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte di AMGAS dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 (5) del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
3. In ogni caso la lettera di affidamento deve indicare:
  - l'elenco dei servizi e delle forniture;
  - i prezzi unitari per i servizi e le forniture;
  - le condizioni di esecuzione;
  - il termine di ultimazione dei servizi e delle forniture;
  - le modalità di pagamento;
  - le penalità in caso di ritardo e il diritto di AMGAS di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento.
4. Le procedure di acquisizione sotto i 40.000,00 euro di lavori, forniture e servizi sono sottoposte esclusivamente all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web di AMGAS. Il RUP, ai fini della pubblicazione sul sito di AMGAS srl, nella sezione "bandi e gare", a esito della procedura negoziata trasmette, al soggetto aziendale individuato quale responsabile della pubblicazione, le informazioni relative alla procedura di gara.
5. Ogni acquisizione sotto i 40.000,00 euro deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – smartCIG - e, **ove previsto**, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

**PARTE TERZA**  
**AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00**  
**EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI**  
**IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA**  
**COMUNITARIA**

**Articolo 12**  
**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 (1) per le forniture e i servizi, si ricorrerà – in analogia alle prescrizioni della lettera b) del comma 2 dell'art. 36 (3) del D.lgs. 50/2016 - mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. La procedura prende avvio con la delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 1 del precedente art. 11. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
  - a. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
  - b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
  - c. scelta dell'affidatario e verifica dei suoi requisiti;
  - d. stipulazione del contratto.

**Articolo 13**  
**SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

1. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, AMGAS può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare i concorrenti da invitare alle procedure di cui al comma 1. del precedente art. 12, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal RUP .
2. In alternativa al precedente comma 1. , le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (**indagine di mercato**) pubblicato sul sito di AMGAS . A tal fine il RUP designato provvede a pubblicare un avviso, nella sezione "*bandi e gare*", per un periodo di regola pari a quindici giorni (riducibile a non meno di cinque in caso di motivata necessità di procedere ad affidamenti urgenti) e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali saranno individuati, a cura del RUP, i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui al comma 1. del precedente art. 12. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di AMGAS srl. Va sempre precisato, nell'avviso, che tale fase non ingenera negli operatori alcun diritto sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da AMGAS srl, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza,

proporzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, secondo le indicazioni della delibera a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

4. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Articolo 14**

##### **INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

1. Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori, in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto regolare richiesta. Nei casi in cui le richieste regolarmente pervenute siano superiori a dieci, dandone comunicazione nell'avviso di cui al comma 2 del precedente art. 13, AMGAS srl può avvalersi della facoltà di procedere all'estrazione a sorte – alla presenza di testimoni - di un numero non inferiore a cinque di candidature pervenute, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. In tale ipotesi, il RUP adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Agli operatori economici individuati secondo i criteri del precedente punto 1., è trasmessa la lettera d'invito, che deve riportare almeno:
  - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e. il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f. la misura delle penali;
  - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i. il nominativo del RUP;
  - j. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97 (6), comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  - l. il criterio di aggiudicazione prescelto.
3. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo fax o a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriale successivo.
4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori se nominati, predispone un capitolato d'onere, al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

5. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste di AMGAS, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.
6. Preferibilmente, a cura del Responsabile del Procedimento, è predisposto un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

#### **Articolo 15 GARANZIE**

1. A ciascun concorrente è richiesto di corredare l'offerta, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, AMGAS srl può, motivatamente, ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Per le modalità di rilascio della garanzia si adottano le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 93 (7) del Codice dei Contratti.
2. Inoltre a ciascun concorrente è richiesto di corredare l'offerta, a pena di esclusione, con l'impegno di un fideiussore, anche da istituto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario. Si applicano le previsioni dei commi 8bis, 9 e 10 dell'art. 93 (7) del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 16 SCELTA DELL'AFFIDATARIO**

1. La scelta del contraente, nel caso di procedure di cui al precedente art. 12 del presente Regolamento, avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
  - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito.Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

#### **Articolo 17 AGGIUDICAZIONE CON CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO**

1. I contratti inerenti l'acquisto di lavori, beni e servizi possono essere aggiudicati mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, in caso di:
  - a. i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato,
  - b. i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro,
  - c. i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 (1) del Codice dei Contratti se caratterizzati da elevata ripetitività.
2. Il prezzo più basso può essere espresso mediante:
  - a. ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
  - b. offerta a prezzi unitari;
  - c. ribasso sull'importo posto a base di gara.

3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 1, i plichi sigillati contenenti le offerte pervenuti entro i termini previsti dall'invito, sono aperti in seduta pubblica da un seggio composto dal RUP e dal personale dei competenti uffici dell'Azienda appositamente designato dal Direttore Generale
4. Agli operatori economici il RUP può richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
5. L'Azienda, dandone comunicazione nell' avviso o nella lettera d'invito, può deliberare di inserire nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 (6) del Codice dei Contratti. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In ogni caso AMGAS srl potrà valutare la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

**Articolo 18**  
**AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA**  
**ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

1. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 1. del precedente articolo 17 o per motivata scelta dell'Azienda è applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con adozione della disciplina delle offerte anomale prevista dall'art. 97 (6) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di seguito disciplinate.
2. Il RUP, nel capitolato speciale di appalto, stabilisce gli elementi/parametri di valutazione dell'offerta a cui si deve attenere la commissione valutatrice.
3. L'identificazione delle varie componenti di valutazione dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. Gli elementi tecnico-qualitativi saranno valutati sulla base dei criteri previsti all'art. 95 (8), comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quali, a titolo esemplificativo:
  - a. la struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione,
  - b. le modalità di erogazione della prestazione,
  - c. l'attività di programmazione e ricerca,
  - d. le caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche,
  - e. i servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza, successivi alla vendita,
  - f. gli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese,
  - g. i tempi di consegna e lavorazione
  - h. il termine di esecuzione o consegna,
  - i. le caratteristiche estetico funzionali,
  - j. il prezzo.
4. Qualora la natura dell'affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta saranno presi in considerazione anche elementi di sostenibilità ambientale, quali, a titolo esemplificativo, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica.
5. Nella fattispecie di cui al precedente comma 1., i plichi sono aperti a cura di una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, scelti tra i dipendenti di AMGAS srl, ovvero ricorrendo ad esperti esterni individuati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico di AMGAS srl. La Commissione può lavorare a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I

commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ad eccezione del RUP che può, su indicazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, svolgere il ruolo di membro della Commissione. A tutti i membri della Commissione si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 77 (9) del Codice degli Appalti. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 (10) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 6 dell'art. 77 (9) del Codice dei Contratti. Ai membri della Commissione, incluso il Presidente, che siano dipendenti di AMGAS srl non spetta alcun compenso per la partecipazione alla Commissione. Agli eventuali commissari esterni può essere riconosciuto per l'intera procedura un compenso, variabile tra 250,00 € e 500,00 € a seconda della complessità dell'appalto, ed in ogni caso non superiore al 70% di quello massimo stabilito dall'ANAC per i commissari iscritti agli albi nazionali.

6. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono successivamente in forma riservata. Infine, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

#### **Articolo 19**

##### **AFFIDAMENTO PROVVISORIO E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Le sedute di gara, siano esse svolte ai sensi del precedente art. 17 ovvero dell'art. 18, saranno verbalizzate indicando la graduatoria finale, i singoli punteggi e il nominativo del soggetto che si è aggiudicato provvisoriamente l'affidamento.
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al precedente art. 18, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico primo classificato nel corso della procedura, è verificato a cura del RUP adottando le modalità di cui al comma 5 dell'art. 36 (3) del D.Lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per AMGAS srl di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
4. Conclusa la verifica del possesso dei requisiti, l'istruttoria è portata a cura del RUP, per tramite del Direttore Generale, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico per l'aggiudicazione definitiva.

#### **Articolo 20**

##### **FORMA DEL CONTRATTO, PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI**

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta di AMGAS, e stipulato o attraverso scrittura privata, da registrare a spese del contraente solo in caso d'uso, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In tal caso la lettera di affidamento deve indicare:
  - l'elenco dei servizi e delle forniture;
  - i prezzi unitari per i servizi e le forniture;
  - le condizioni di esecuzione;

- il termine di ultimazione dei servizi e delle forniture;
  - le modalità di pagamento;
  - le penalità in caso di ritardo e il diritto di AMGAS di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento.
2. Salvo diversa motivata indicazione, è esclusa l'applicazione di qualsiasi termine dilatorio per la stipula del contratto.
  3. Il RUP, ai fini della pubblicazione sul sito di AMGAS srl, nella sezione "bandi e gare", a esito della procedura negoziata trasmette, al soggetto aziendale individuato quale responsabile della pubblicazione, le informazioni relative alla procedura di gara, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente le scelte effettuate.

#### Articolo 21

##### TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG. Il CIG è richiesto a cura del RUP in un momento antecedente all'indizione della procedura.
2. Il RUP, accreditato tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG. I CIG si intendono definitivamente acquisiti soltanto al perfezionamento degli stessi e pertanto la validità dei medesimi è condizionata all'avvenuto perfezionamento che ne sancisce la regolarità.
3. Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire a sistema la data di pubblicazione della procedura e il termine per la presentazione delle offerte. Sempre entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, se AMGAS srl ha ritenuto di non andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del codice sul sistema SIMOG.
4. **Ove previsto**, l'acquisizione deve altresì essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
5. Gli obblighi in termini di tracciabilità dei flussi finanziari è altresì assolta introducendo nel documento contrattuale di affidamento le seguenti previsioni:
  - *L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (11) e successive modifiche.*
  - *L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

#### PARTE QUARTA

**L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO  
150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO**

#### Articolo 22

##### LAVORI SOTTO SOGLIA

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro sono affidati individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione degli inviti.
2. Si adatterà una procedura analoga a quella indicata al precedente art. 12, selezionando almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Valgono le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
3. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, su istruttoria del RUP, motiverà il ricorso alla procedura negoziata in luogo di procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
4. Nella fattispecie si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
5. Il RUP, ai fini della pubblicazione sul sito di AMGAS srl, nella sezione "bandi e gare", a esito della procedura negoziata trasmette, al soggetto aziendale individuato quale responsabile della pubblicazione, le informazioni relative alla procedura di gara, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente le scelte effettuate.
6. Per i contratti di cui al comma 1. si applicano i precedenti art. 16, 17, 18 e 19.

## **PARTE QUINTA**

### **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA**

#### **Articolo 23**

##### **ACQUISITI MEPA**

1. Su proposta del RUP, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di AMGAS srl può deliberare di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 (12) del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 24**

##### **SOGGETTO AGGIUDICATORE, PUNTO ORDINANTE, PUNTO ISTRUTTORE**

1. Nei casi di cui al precedente art. 23, AMGAS srl assume il ruolo di Soggetto Aggiudicatore; in conseguenza il Direttore Generale assume personalmente o individua il nominativo del dipendente al quale attribuire le funzioni di Punto Ordinate, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore. Il Punto Ordinate opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, in analogia a quanto disciplinato dall'art. 31 (13) Codice dei Contratti Pubblici.
2. Il Punto Ordinate, nell'attuazione della procedura e dei criteri di aggiudicazione indicati dalla relativa delibera a contrarre, è dotato del potere di agire in nome e per conto di AMGAS srl e di impegnarlo validamente per tutte le attività che possono essere svolte sul MEPA.
3. Il Punto Ordinate, in nome e per conto di AMGAS srl e su indirizzo del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e su mandato del Direttore Generale, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed

applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei Prodotti, dei Servizi da questo offerti e della stipula del relativo Contratto.

4. AMGAS srl verifica preventivamente l'applicabilità di ciascuna procedura di acquisto che debba essere posta in essere attraverso MEPA.
5. Il Direttore Generale di AMGAS srl può proporre la nomina di uno o più Punti Istruttori, che lo assistono nello svolgimento delle attività nell'ambito del MEPA.
6. L'attività svolta dai Punti Istruttori ha carattere meramente interno e rileva esclusivamente nei confronti del Direttore Generale che li ha nominati e del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, fornendo supporto nello svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, l'analisi dei Cataloghi, le ricerche di mercato, la verifica dei parametri di qualità/prezzo dei Prodotti/servizi/lavori di manutenzione, la verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti preparatori per Richieste di Offerta. Il Punto Istruttore non opera e non svolge alcuna attività che rilevi nei confronti esterni.
7. Qualsiasi attività compiuta dal Punto Istruttore, o comunque attraverso il suo Account, è dunque di esclusiva imputazione e responsabilità del Direttore Generale. L'efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al cessare della Abilitazione.

#### **Articolo 25**

##### **REGISTRAZIONE AL SISTEMA**

1. I soggetti di cui al precedente art. 24, una volta formalmente designati, provvedono a registrarsi sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) attraverso l'apposita procedura ivi presente, al fine di ottenere l'Account necessario per operare nel Sistema.
2. L'Account, in quanto strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica, è strettamente personale e riservato. Il titolare dell'Account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'Account costituisce altresì strumento di Firma Elettronica e il suo utilizzo comporta e produce gli effetti previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 in materia di documento informatico. In ogni caso l'uso dell'Account non sostituisce l'utilizzo della Firma Digitale, ove questa è prevista.
3. La Registrazione di ciascuna persona fisica, sotto la vigilanza del Direttore Generale, avviene soltanto ed esclusivamente in associazione con il Soggetto Aggiudicatore AMGAS srl. Attraverso la Registrazione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le informazioni relative al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore di appartenenza e tutte le informazioni richieste dal Sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza riserva le presenti Regole.
4. Il soggetto che richiede la Registrazione al Sistema è l'unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell'aggiornamento e dell'accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite.

#### **Articolo 26**

##### **PROCEDURE DI ACQUISTO**

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico delibera di procedere all'acquisto di beni e servizi sul MEPA che potranno essere effettuati tramite Ordine Diretto (OD) o tramite Richiesta d'Offerta (RdO). In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la delibera a contrarre contiene, almeno:
  - a. l'oggetto del contratto;
  - b. le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare,

- c. l'importo dell'affidamento, al netto dell'IVA,
- d. i tempi di esecuzione dell'appalto;
- e. una sintetica indicazione delle motivazioni del ricorso al MePA;
- f. le clausole contrattuali ritenute essenziali;
- g. il nominativo del Punto Ordinante designato.

Gli operatori designati, secondo gli indirizzi deliberati, si atterranno per gli acquisti alle procedure indicate nel manuale degli ACQUISTI SU CONSIP.

2. I soggetti individuati nella qualità di Punto Ordinante e di Punto Istruttore sono tenuti ad attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE pubblicato da CONSIP S.p.A. . Il personale designato è sottoposto a specifici corsi di formazione.
3. Le procedure di acquisizione attraverso MePA non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione; l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web di AMGAS .
4. Ogni acquisizione attraverso MePA deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG o smartCIG - e, **ove previsto**, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

## PARTE SESTA AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

### Articolo 27 PRINCIPI COMUNI PER GLI INCARICHI DI CONSULENZA

1. L'affidamento di incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza è finalizzato ad acquisire dall' esterno contributi professionali di alta qualificazione, non reperibili nell'Azienda.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti disciplinati ai sensi dell'articolo 2222 (14) del codice civile e dalle norme successive.
3. AMGAS srl può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a. inesistenza, all'interno dell'Azienda, di figure professionali con qualifica ed idoneità utile allo svolgimento dell'incarico;
  - b. esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, purché motivate.
4. La formalizzazione del conferimento dell'incarico avviene mediante sottoscrizione di un documento articolato per puntuali contenuti e finalità, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato, contenente, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - a. dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
  - b. della durata, commisurata all'entità dell'incarico;
  - c. del luogo;
  - d. del compenso e delle modalità di corresponsione;
  - e. del Responsabile aziendale interno con il quale l'incaricato deve correlarsi.
5. All'esito della prestazione professionale erogata, il professionista incaricato deve redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta.

6. Il RUP, ai fini della pubblicazione sul sito di AMGAS srl, nella sezione "bandi e gare", a esito della procedura negoziata trasmette, al soggetto aziendale individuato quale responsabile della pubblicazione, le informazioni relative alla procedura di affidamento adottata, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente le scelte effettuate.

#### **Articolo 28**

##### **INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA NON LEGALE**

1. AMGAS srl ricorre agli esperti per l'affidamento degli incarichi libero professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
  - a. consulenza fiscale, contabile e del lavoro;
  - b. consulenza per l'amministrazione e l'organizzazione del personale;
  - c. Organo di Vigilanza, comunque di competenza del Cd.A., ai sensi del D. Lgs 231/01;
  - d. Redattore Documento Programmatico sulla Sicurezza e adempimenti in materia di Privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003;
  - e. assistenza sistema informatico interno;
  - f. Medico Competente, ai sensi del D. Lgs 81/2008;
  - g. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del D. Lgs 81/2008.
2. I relativi incarichi saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela, **nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.**
3. La procedura di affidamento degli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 da parte di AMGAS srl è assimilata a quella disciplinata per i servizi nella PARTE SECONDA del presente Regolamento, e per incarichi di importo superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie per i servizi di cui all'art. 35 (1) del Codice dei Contratti assimilata a quella disciplinata nella PARTE TERZA del presente Regolamento.
4. Per ogni procedura è individuato un Responsabile Unico del Procedimento, secondo le indicazioni del precedente art. 3.
5. AMGAS srl procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative.
6. L'avviso per la partecipazione alla procedura medesima è pubblicato sul sito dell'Ente, nella sezione "*bandi e gare*", per un periodo di almeno 15 giorni, salvo motivate esigenze di urgenza. Esso deve evidenziare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. la professionalità ed esperienza richiesta;
  - b. l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - c. la durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
  - d. il compenso dell'incarico ovvero gli elementi per la determinazione del medesimo;
  - e. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.
7. La selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali avviene attraverso una valutazione in termini comparativi, degli elementi curriculari, delle proposte operative, ove richieste, delle proposte economiche (ed eventualmente dei tempi di realizzazione) sulla base dei criteri prestabiliti nell'avviso stesso, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 (15) della Costituzione.
8. AMGAS srl può altresì ricorrere alla pubblicazione, con le modalità di cui al precedente punto 6., di avvisi pubblici per la costituzione di elenchi di professionisti, dai quali attingere i nominativi dei professionisti da sottoporre alle procedure di confronto comparativo. Tali elenchi non avranno limitazione nel numero di iscrizioni e saranno aggiornati annualmente mediante riapertura dei termini di iscrizione.

9. Ogni incarico professionale di cui al presente articolo deve essere registrato al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG o smartCIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -.

#### Articolo 29

##### INCARICHI DI RECUPERO CREDITI

1. Il ricorso all'affidamento di incarichi di recupero crediti è disciplinato dall'art. 21 (16) del vigente "REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Le modalità di affidamento di detti incarichi sono disciplinate dal presente articolo che abroga l'art. 22 (17) del predetto regolamento.
2. Gli incarichi di recupero crediti di valore del **credito inferiore a 10.000,00 euro**, data la ripetitività ed in considerazione del limitato valore dei medesimi, sono affidati – su proposta del preposto dirigente AGC - al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ai professionisti inseriti nell'apposito elenco costituito a seguito dei periodici avvisi pubblicati sul sito di AMGAS srl con il criterio della rotazione. L'affidamento avviene mediante lettera d'incarico.
3. L'inserimento di nuovi nominativi dei professionisti, subordinato all'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, è effettuato in ordine alfabetico in coda all'elenco nominativo del gruppo di appartenenza (1° gruppo A-E; 2° gruppo F-P; 3° gruppo Q-Z), così come definito in sede di estrazione pubblica.
4. Il legale è selezionato dall'elenco aperto, partendo alfabeticamente dal primo nominativo della lettera estratta dal primo gruppo, continuando dal primo nominativo della lettera estratta dal secondo gruppo, ed ancora dal primo nominativo della lettera estratta dal terzo gruppo. Successivamente si procede seguendo l'ordine alfabetico, partendo alla lettera estratta per ogni singolo gruppo.
5. I compensi per l'attività prestata dagli Avvocati sono regolati da apposita convenzione, che il professionista si impegna a sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico.
6. Gli incarichi di recupero crediti di valore del **credito uguale o superiore a 10.000,00 euro** saranno affidati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico in conformità alle procedure di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del successivo art. 30.

#### Articolo 30

##### ALTRI INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE

1. In caso di conferimento di incarico di patrocinio legale di AMGAS, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può ricorrere alla scelta di un avvocato in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali e per la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti.
2. La fattispecie di cui al precedente punto 1. riguarda gli incarichi di patrocinio legale che possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato, data la specificità della funzione difensiva e alla primaria rilevanza giuridica dei diritti alla cui tutela essa è preposta. Essa fa riferimento sia ai singoli incarichi di patrocinio legale, occasionali ed episodici, in quanto affidati in vista di un già individuato procedimento giurisdizionale, d'arbitrato o di conciliazione, sia alle fattispecie in cui l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale richiede una specifica organizzazione, risultando continuativo, predeterminato nella durata e più complesso rispetto alla singola difesa giudiziale.
3. Con i medesimi principi di cui al punto 1. sono affidate:
  - a. le consulenze legali fornite in preparazione di procedimenti giudiziari o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza

- divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (18), e successive modificazioni. Si tratta dei servizi di assistenza e consulenza legale prodromici ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, prestati da professionisti abilitati all'esercizio della professione di avvocato;
- b. gli incarichi di recupero crediti di valore del **credito uguale o superiore a 10.000,00 euro** richiamati al comma 6. del precedente art. 29.
4. Per il conferimento di incarichi la cui entità è inferiore alle soglie comunitarie fissate per i servizi dall'art. 35 (1) del Codice dei Contratti, la scelta del consulente legale avviene a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico. Il Direttore Generale indica al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico i requisiti professionali necessari all'espletamento dell'incarico da inserire nell'avviso pubblico, con riferimento a uno o più criteri di valutazione come di seguito elencati a titolo di esempio non esaustivo:
    - a. all'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico;
    - b. professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta dal numero di servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento;
    - c. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
    - d. titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale oggetto di affidamento.
  5. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico confronta i *curricula* pervenuti, per identificare quello più confacente alle proprie esigenze al fine dell'affidamento dell'incarico.
  6. Il compenso può essere pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi ovvero con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*", ovvero con una valutazione comparativa di almeno due preventivi.
  7. In caso di necessità di procedere all'affidamento in tempi non compatibili con la suddetta procedura, necessità debitamente documentata dal Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può procedere direttamente, in via d'urgenza, all'affidamento dell'incarico legale a professionista in possesso di idonei requisiti adeguati alla specificità dell'incarico.
  8. Gli incarichi di entità superiore alle soglie comunitarie saranno aggiudicate con le procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti.

## PARTE SETTIMA PROCEDURE NEL CASO DI FORNITURE E SERVIZI RITENUTI INFUNGIBILI

### Articolo 31 FORNITURE E SERVIZI INFUNGIBILI

1. Un bene o un servizio possono essere ritenuti infungibili quando, a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte di AMGAS srl che vincolano l'azienda nei comportamenti futuri (*lock-in*) o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.
2. Il lock-in si può verificare quando l'Azienda non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che

consentirebbero ad un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente. Sono esempi di lock-in:

- a. presenza di elevati costi di investimento (iniziale) non recuperabili (sunk costs), per effetto dei quali cambiare il fornitore determina la perdita degli stessi;
- b. presenza di lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio del fornitore;
- c. presenza di esternalità e di economie di rete, per cui il valore del bene è legato al numero di altri utilizzatori del bene stesso;
- d. possesso di informazioni riservate;
- e. esclusiva di diritto o di fatto sui pezzi di ricambio o sui materiali di consumo;
- f. conoscenza approfondita dei bisogni del cliente e/o alla cattura di fatto dello stesso.

### **Articolo 32**

#### **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI INFUNGIBILI**

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di AMGAS srl, su idonea istruttoria del RUP, accerta i presupposti per definire una fornitura o un servizio infungibili, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, anche verificando l'impossibilità di ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1., indipendentemente dal valore dell'affidamento purché inferiore alle soglie comunitarie come definite nei precedenti articoli, i lavori, servizi e forniture potranno essere aggiudicati mediante affidamento diretto.

### **Articolo 33**

#### **ULTERIORI CASI DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA**

3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di AMGAS srl, su idonea istruttoria del RUP, può inoltre aggiudicare appalti di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto:
  - a. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
  - b. nella misura strettamente necessaria quando, per comprovate ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette non possono essere rispettati.

## **PARTE OTTAVA SPESE MINUTE**

### **Articolo 34**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SPESE MINUTE**

1. Sono considerate spese minute tutte quelle spese che, per motivi di urgenza e/o snellezza operativa, ovvero per prassi commerciale, non soggiacciono agli obblighi dettati in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e sono contenute entro il limite, per ciascun acquisto, previsto dalla legislazione antiriciclaggio.

2. La gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (anche per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.
3. Gli acquisti di eguale natura devono essere ricompresi in un unico oggetto e non possono essere artificiosamente frazionati.
4. Ogni spesa minuta deve essere debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altro soggetto dotato di specifica procura.
5. Sono da considerare spese minime le seguenti:
  - a. acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
  - b. oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
  - c. spese postali;
  - d. pagamenti in contrassegno tramite corrieri per beni e servizi preventivamente autorizzati dai Responsabili di Area;
  - e. iscrizioni a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, in via eccezionale;
  - f. spese di facchinaggio e trasporto;
  - g. spese di rappresentanza dell'Azienda;
  - h. pubblicazione di bandi ed avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento di tasse di gara;
  - i. spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
  - j. spese eventualmente delegate con specifici atti deliberativi;
  - k. spese per manutenzioni a immobili, impianti, mobili, attrezzature ed automezzi, nonché pagamento delle tasse di proprietà degli automezzi stessi;
  - l. stampati, cancelleria ed affini;
  - m. spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico, scientifico, amministrativo ed analoghe;
  - n. acquisto di carburanti e lubrificanti per rifornimenti effettuati in caso di turno di riposo del distributore convenzionato ed in occasione di viaggi effettuati fuori sede, con i mezzi di servizio dell'Azienda ed i relativi pedaggi autostradali;
  - o. spese per la stipula di contratti, atti esecutivi verso morosi, visure catastali, registrazioni e simili;
  - p. spese per cerimonie, ricevimenti ed onoranze;
  - q. versamenti diritti SIAE;
  - r. acquisti di modesta entità, nel limite – ove consentito – di 500,00 euro per singolo acquisto, quando è richiesto il pagamento in contanti o con carta di credito;
  - s. altre minime spese necessarie per assicurare, in caso di necessità ed urgenza, il regolare funzionamento degli uffici dell'AMGAS.

## **PARTE NONA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 35 NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel codice civile.

### **Articolo 36 ABROGAZIONE DI NORME**

1. Dalla entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari già adottate di AMGAS con precedenti deliberazioni, **in contrasto con i contenuti del presente Regolamento**, ed in particolare:
  - a) il *Regolamento per l'Acquisizione di Lavori Beni e Servizi in Economia* approvato con deliberazione del C.d'A. del 30/4/2015;
  - b) la PARTE TERZA del *Regolamento Reclutamento del Personale E Conferimento Incarichi Professionali* approvato con deliberazione del C.d'A. del 4/12/2015;
  - c) l'art. 22 del "*Regolamento per l'attività di recupero crediti*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/6/2016.

**Articolo 37**  
**TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. AMGAS garantisce nelle forme più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i. .

# APPENDICE

Riferimenti normativi richiamati nel testo del Regolamento:

## **(1) – Art. 35 D.Lgs. 50/2016:** Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

\*1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: *disposizione modificata dal Dl gs 56 2017 in vigore dal 20 5 2017*

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Nei setton speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: *disposizione modificata dal Dl gs 56 2017 in vigore dal 20 5 2017*

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

*ndr. Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettifiche dai seguenti Regolamenti CE del 18/12/2017 n. 2364 n. 2365 n. 2366 n. 2367 con effetto dal 01/01/2018, che modificano le seguenti soglie da Euro 418 000 a Euro 443 000, da Euro 5 225 000 a Euro 5 548 000*

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. *disposizione corretta con errata correzione del 15 07 2016*

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è

posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale.

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari, gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato nonché delle forniture dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## (2) – Art. 4 D.Lgs. 50/2016: Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi

\*1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.\*

## (3) – Art. 36 D.Lgs. 50/2016: Contratti sotto soglia

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a). *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5. *disposizione introdotta dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici; i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

#### (4) – Art. 80 D.Lgs. 50/2016: Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto ineccepibile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; *disposizione introdotta dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminali o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24,

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. *disposizione modificata dal DL gs 56 2017 in vigore dal 20 5 2017*

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. *disposizione modificata dal DL gs 56 2017 in vigore dal 20 5 2017*

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice,

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110,

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; *disposizione introdotta dal DL gs 56 2017 in vigore dal 20 5 2017*

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; *disposizione introdotta dal DL gs 56 2017 in vigore dal 20 5 2017*

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa,

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; *disposizione modificata dal DL gs 56 2017 in vigore dal 20 5 2017*

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto, viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. *disposizione modificata dal D.Lgs 56/2011 in vigore dal 20/5/2011*

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo

## **(5) – Art. 26 D.Lgs. 50/2016: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, comma così sostituito dal DL 69/2013 convertito con modifiche dalla Legge 98/2013

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori, comma così sostituito dal DL 69/2013 convertito con modifiche dalla Legge 98/2013.

3-ter Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **(6) – Art. 97 D.Lgs. 50/2016: Offerte anormalmente basse**

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. *disposizione corretta con errata correge del 15-07-2016, disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3-bis Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. *disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione.

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori.

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. *disposizione corretta con errata correzione del 15/07/2016*

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: *disposizione corretta con errata correzione del 15/07/2016*

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture, *disposizione corretta con errata correzione del 15/07/2016, disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. *disposizione corretta con errata correzione del 15/07/2016*

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. *disposizione corretta con errata correzione del 15/07/2016*

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».

## **(7) – Art. 93 D.Lgs. 50/2016: Garanzie per la partecipazione alla procedura**

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. *disposizione corretta con errata correge del 15/07/2016 disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. *disposizione introdotta dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

## **(8) – Art. 95 D.Lgs. 50/2016: Criteri di aggiudicazione dell'appalto**

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); *disposizione corretta con errata correge del 15/07/2016, disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8, *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato,

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica.

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa, *disposizione corretta con errata citazione del 15/07/2016*

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento, *disposizione introdotta dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

13. Compatibilmente con il dritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero, *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indicazione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; *disposizione modificata dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta, *disposizione introdotta dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **(9) – Art. 77 D.Lgs. 50/2016: Commissione giudicatrice**

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice.

composta da esperti nello specifico settore cui affisce l'oggetto del contratto *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregati regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. *disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. *disposizione corretta con errata correzione del 15-07-2016*
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è convocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12. *disposizione abrogata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017*
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

## **(10) – Art. 47 D.P.R. 445/2000: Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

## **(11) – Art. 3 D.P.R. 136/2010: Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. *comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) decreto legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010 e dalla Legge di conversione del 17 dicembre 2010 n. 201 in vigore dal 19/12/10*

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. *comma così sostituito dall'articolo 7 comma 1, lettera a) decreto legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010*

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. *comma così modificato dall'articolo 7 comma 1 lettera a) decreto legge n. 187 del 2010 convertito in legge dalla legge 21/11/10 in vigore dal 19/12/2010*

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. *comma così modificato dall'articolo 7 comma 1 lettera a) decreto legge n. 187 del 2010 convertito in legge dalla legge 21/11/10 in vigore dal 19/12/2010*

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. *comma così sostituito dall'articolo 7 comma 1 lettera a) decreto legge n. 187 del 2010, convertito in legge dalla legge 21/11/10 in vigore dal 19/12/2010*

6. *comma abrogato dall'articolo 7 comma 1 lettera a) decreto legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010*

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. *comma così sostituito dall'articolo 7 comma 1 lettera a), decreto legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010*

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. *comma così sostituito dall'articolo 7 comma 1 lettera a) decreto legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010*

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero dagli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. *comma aggiunto dall'articolo 7 comma 1 lettera a) decreto legge n. 187 del 2010 convertito in legge dalla legge 21/11/10 in vigore dal 19/12/2010*

## (12) – Art. 33 D.Lgs. 50/2016: Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.

## (13) – Art. 31 D.Lgs. 50/2016: Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. *disposizione modificata dal D.Lgs 56/2011 in vigore dal 20/5/2011*

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed

esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8. *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). *disposizione corretta con errata corge del 15-07-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. *disposizione corretta con errata corge del 15-07-2016*

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

**(14) – Art. 2222 Codice Civile:**

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV[1655].

**(15) – Art. 97 della Costituzione:**

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

**(16) – Art. 21 REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI :**

Al legale esterno andranno affidate pratiche per le quali sono state espletate tutte le attività di cui agli articoli precedenti e, dunque, non andranno affidate posizioni debitorie di clienti che hanno contratti attivi, utenti dei quali si conoscono già le precarie condizioni economiche; clienti con debiti di importo medio basso, le posizioni, oggetto di conferimento al legale esterno dovranno essere, dunque, cessate; dovrà, inoltre, essere pervenuta ad AMGAS srl lettura reale di cessazione e dovrà essere già fatturata l'ultima bolletta di "chiusura". Qualsiasi eccezione dovrà essere autorizzata dal Direttore AGC.

**(17) – Art. 22 REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI :**

Il Direttore AGC selezionerà il legale esterno, al quale conferire l'incarico, dall'elenco avvocati approvato con delibera del C.d.A. n. del L'affidamento sarà effettuato alternativamente, nel rispetto dei principi di rotazione, efficacia, tempestività, non discriminazione e trasparenza. Al fine della parità di trattamento e della sostanziale omogeneità del valore delle pratiche di recupero crediti affidate, potranno essere conferiti più incarichi al medesimo avvocato. Il legale verrà selezionato dall'elenco aperto, partendo alfabeticamente dal primo nominativo della lettera estratta dal primo gruppo, continuando dal primo nominativo della lettera estratta dal secondo gruppo, ed ancora dal primo nominativo della lettera estratta dal terzo gruppo. Successivamente si procederà seguendo l'ordine alfabetico, partendo dalla lettera estratta per ogni singolo gruppo. L'incarico da affidare sarà abbinato al legale partendo dal CODICE CLIENTE "più piccolo al più grande". L'insediamento nell'elenco non fa sorgere in capo all'AMGAS srl alcun obbligo di affidamento degli incarichi. Il professionista all'atto di conferimento dell'incarico dovrà confermare la sussistenza dei requisiti indicati al momento dell'iscrizione all'Albo. In mancanza al professionista non sarà conferito l'incarico e verrà determinata la sua cancellazione dall'Albo stesso. Il professionista ancora non iscritto potrà iscriversi mediante l'invio della domanda di iscrizione (pubblicata sul sito [www.amgasbarisrl.it](http://www.amgasbarisrl.it)) a partire dal 01/05 e sino al 31/05 di ogni anno: AMGAS srl procederà, dunque, a verificare le nuove iscrizioni e, se in possesso dei requisiti richiesti, a aggiornare l'elenco medesimo. (ABROGATO)

**(18) – Art. 1 Legge 31/1982: Qualifica professionale**

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni: - Avocat - Advocaat (Belgio); - Advokat (Danimarca); - Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); - Avocat (Francia); - Barrister - Solicitor (Irlanda); - Avocat- Avoué (Lussemburgo); - Advocaat (Paesi Bassi); - Advocate - Barrister - Solicitor (Regno Unito); - Адвокат [Авокат] (Bulgaria); 3 - Avocat (Romania).